

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Sommario

Sintesi dei requisiti per insegnare sicurezza	3
Testo integrale del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013	4
Prerequisito	4
1° Criterio	4
2° Criterio	4
3° Criterio	5
4° Criterio	5
5° Criterio	6
6° Criterio	6
Individuazione delle “aree tematiche”	6
Aggiornamento professionale	7

Sintesi dei requisiti per insegnare sicurezza

È necessario possedere tre requisiti fondamentali:

- conoscenza della materia;
- esperienza lavorativa;
- esperienza come docente.

C'è anche un **prerequisito**, comune a tutti i formatori, che è il possesso del **diploma di scuola secondaria di secondo grado**.

Oltre al prerequisito il Decreto fissa **sei criteri, alternativi fra loro**, “ognuno dei quali rappresenta il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Inoltre vengono definite tre **aree tematiche** attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro:

- area normativa/giuridica/organizzativa;
- area rischi tecnici/igienico–sanitari;
- area relazioni/comunicazioni.

Conseguentemente, “la **qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica**”.

In sintesi, può insegnare nelle aree tematiche attinenti la sicurezza chi ha un'esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro coerente con l'area tematica oggetto della docenza, e ha fatto da docente per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

In caso si abbia solo l'esperienza lavorativa o professionale, ma non quella di docente, può sostituire l'esperienza da docente con il corso di “Formazione Formatori” da 24 ore della Scuola Cesare Ferrari.

Naturalmente **si può insegnare solo nell'area tematica in cui si ha esperienza**.

Chi **NON ha esperienza** lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, **ma:**

1. ha almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale in una delle aree tematiche individuate dal Decreto,
2. ha fatto da docente per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia,

può fare il corso **da 64 ore** sulla salute e sicurezza nel lavoro della Scuola Cesare Ferrari ed essere abilitato (“**Terzo Criterio**”).

Se non avesse esperienza da docente, può sostituire l'esperienza con il corso di “Formazione Formatori” da 24 ore della Scuola Cesare Ferrari.

Se l'esperienza lavorativa o professionale in una delle aree tematiche individuate dal Decreto è di 18 mesi (invece dei 12 del punto precedente), il corso sulla salute e sicurezza nel lavoro può essere di **40 ore invece di 64** (sempre avendo 40 ore di docenza negli ultimi 3 anni in qualunque materia oppure frequentando il corso “Formazione Formatori” da 24 ore, “**Quarto Criterio**”).

Per tutte le altre ipotesi e requisiti, si rimanda al testo integrale del Decreto nelle pagine seguenti.

Testo integrale del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013

Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013

Entrata in vigore: 18 marzo 2014

CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)

In attuazione dell'art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i.), i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fermi restando eventuali ulteriori requisiti previsti, in casi specifici, dalla normativa vigente e con riserva di individuare requisiti aggiuntivi per qualificare la figura del formatore-docente in relazione ai corsi di formazione rivolti ai Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008), agli RSPP/ASPP (art. 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure.

I criteri previsti dal presente documento non riguardano la figura del formatore-docente per le attività di addestramento.

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda:

- il prerequisito **e**
- uno dei criteri sotto elencati

Prerequisito

ISTRUZIONE: Diploma di scuola secondaria di secondo grado

1° Criterio

Precedente esperienza come **docente, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza** (v. infra per l'individuazione delle "**aree tematiche**" cui fare riferimento).

2° Criterio

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l'area tematica oggetto della docenza, **ovvero corsi post-laurea** (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) **nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una** delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia

3° Criterio

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.¹) **unitamente alla**

1

¹ I corsi di formazione sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché ulteriori soggetti, ai sensi dell'Accorso Stato regioni del 22 febbraio 2012:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- l'INAIL;
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
- gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
- le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall'accREDITAMENTO prevista dalla medesima intesa;
- i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
- le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).

specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) che seguono:

a) **almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza**

b)

- **percorso formativo in didattica**, con esame finale, della durata minima di **24 ore** (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- **precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro**

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

4° Criterio

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno **40 ore** in materia di salute e sicurezza sul lavoro (anche organizzato/i dai soggetti di cui alla nota nella pagina precedente) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) che seguono:

a) almeno **diciotto mesi di esperienza** lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza

b)

- percorso formativo in **didattica**, con esame finale, della durata minima di **24 ore** (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come **docente**, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- **precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia**

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

5° Criterio

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

6° Criterio

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di preposto (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento) unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

in alternativa

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento.

Individuazione delle "aree tematiche"

Per "area tematica" si intende un insieme di materie tecnicamente affini ed assimilabili. Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come sopra individuati, le aree tematiche a cui fare riferimento sono le seguenti tre:

1. **Area normativa/giuridica/organizzativa**

2. **Area rischi tecnici / igienico-sanitari.** Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.

4. **Area relazioni/comunicazione.**

Entrata in vigore e specifiche in merito ai criteri di qualificazione

- Il presente documento relativo ai criteri di qualificazione del formatore-docente si applica decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U. (cioè entra in vigore dal 18 marzo 2014).
- Il prerequisito di istruzione ed i criteri di qualificazione del formatore docente non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione del presente documento (18 marzo 2013).
- Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito e uno dei predetti criteri. La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo restando quanto previsto nel paragrafo "Aggiornamento professionale") con riferimento alla/e area/e

tematica/che per la/e quale/i il formatore docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.

- La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore docente, sulla base di idonea documentazione (ad esempio attestazione del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc.). In particolare, l'esperienza lavorativa/professionale, o come RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita attestazione del datore di lavoro o del committente.

Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i. (Vedi nota 1 pag. 2). Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (18 marzo 2014) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

Clausola di salvaguardia

Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente documento (18 marzo 2013) i formatori non in possesso del prerequisite possono continuare a svolgere l'attività di formatore qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento triennale.

Monitoraggio

La Commissione consultiva permanente si riserva, trascorsi 12 mesi dalla data di applicazione del presente documento, di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia.